



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MONTECCHIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE DI PACE di Montecchio Emilia, in persona del **dr. avv. ALFREDO CARBOGNANI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 604/09 di R.G, decisa con dispositivo letto all'udienza del 18.5.10 promossa con ricorso ex. Art. 22 L. 24.11.81 n. 689 presentato da XXXXXXXX – contro

UNIONE PM VAL D'ENZA

Oggetto: opposizione al verbale 100746X/09 del 10.6.09 della P.M. della Val D'Enza **conclusioni:** il ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La PG rilevava e contestava al ricorrente la La PG con il verbale opposto rilevava e contestava al ricorrente la violazione di cui all'art. 142/8 cds per aver superato di non più di 40 km il limite di velocità imposto in loco con conseguente applicazione della relativa sanzione e decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Avverso detto verbale il ricorrente ha proposto opposizione, sostanzialmente contestando nel merito la rilevata infrazione, siccome a dire del ricorrente non commessa nei gravi termini espressi dal giudizio della autorità di P.S. ed evidenziando comunque non esser noto chi guidava.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, non risultano ragioni per procedere all'accoglimento del ricorso contro il verbale, che non può pertanto essere sostanzialmente annullato. Infatti le ragioni esposte dal ricorrente, contro le risultanze attualmente disponibili (in particolare la dichiarazione della PG), non bastano per confermare (almeno ai fini che qui interessano) la versione fornita dal ricorrente. Deve essere considerato (analogamente a quanto avviene per le violazioni di carattere penale, alle quali – almeno per tale profilo – le violazioni amministrative appaiono sostanzialmente equiparabili) che al Giudice è concessa da un lato, e riservata dall'altro, la facoltà di effettuare valutazioni particolari dell'accaduto, alle quali gli Agenti di Polizia Giudiziaria non sono tenuti, dovendo questi semplicemente limitarsi a prendere atto dei meri aspetti oggettivi, provvedendo quindi alle valutazioni del caso sulla base degli elementi disponibili e senza scendere all'analisi degli aspetti soggettivi della violazione, in particolare circa la sussistenza della colpa, che in ipotesi può anche prescindere dalla sussistenza del fatto materiale.

Lo strumento è preciso e controllato e perciò non può errare la rilevazione e non è d'obbligo la sua taratura e verifica periodica (Cass. 17361/08). La visibilità delle postazioni di rilevazione è dovuta, nei termini di legge, dal 3.8.07 e comunque non vi è prova che la stessa non fosse visibile. Al contrario il verbale attesta e fa fede del rispetto dell'art. 142 comma 6bis cds e dell'art. 201 1bis e) cds circa la visibilità della postazione, la

apposizione e visibilità della debita cartellonistica e la facoltà dell'omessa contestazione immediata. Del resto il fatto che a posteriori non vi fossero adeguati cartelli anche dalle laterali non significa che gli stessi non vi fossero all'atto dell'accertamento, ben potendo la PM, come in genere in effetti procede, collocare anche debiti cartelli mobili ad adeguata distanza.

Del resto l'onere della prova incombe al ricorrente ed avverso la pubblica fede di cui è dotato il verbale diventa una prova se non diabolica praticamente difficile se non impossibile. Né ancora può considerarsi che una pattuglia od un'auto collocata per la rilevazione, sia pure civile, resti potenzialmente sufficientemente visibile, anche se la parte ricorrente non l'ha potuta vedere; non averla vista non significa che non fosse visibile, e del resto non si può pretendere, né è possibile, che la pattuglia ovvero l'attrezzatura per la rilevazione vengano collocati ben in vista o addirittura paradossalmente in strada. Anche sulla preventiva segnalazione della postazione e sulla sua visibilità si è già detto e viene ritenuto quanto attestato a verbale e così pure dalla conoscenza dei luoghi derivante dalle attestazioni a verbale la segnaletica può e deve essere ritenuta adeguata.

La violazione sussiste sotto il profilo oggettivo. Né sussistono ragioni valide e documentate che sotto il profilo soggettivo, vuoi ex art. 3 vuoi ex art. 4 (stato necessità) L. 689 consentano di escludere a tal titolo la sussistenza della violazione. Del resto, quanto contestato nel ricorso, risulta smentito già nel verbale (rispetto del comma 6 bis dell'art. 142 cds) e nel caso ribadito dalla PM fin dal verbale, mentre non è vero che solo laddove sussista il c.d. Decreto Prefettizio previsto dall'art. 4 L. 168/02 si possa omettere la contestazione immediata, essendo la stessa consentita (omessa contestazione) anche ex art. 201 cds. Né sussistono come detto ragioni valide e documentate che sotto il profilo soggettivo, vuoi ex art. 3 vuoi ex art. 4 (stato necessità) L. 689 consentano di escludere a tal titolo la sussistenza della violazione.

Nel caso specifico poi, come indicato dalla PM, la segnaletica è corretta (per lo meno nel senso di marcia della ricorrente), mentre ci si trova comunque in un centro abitato; inoltre a nulla rileva che altri mezzi eventualmente siano transitati senza essere fermati.

Contro le violazioni ex art. 142 cds (velocità), pur tenendo conto della recente circolare del Ministro On.le Maroni, che chiarisce l'applicazione della legge in vigore, ma non muta (né potrebbe farlo) la stessa, in forza di Cass. S.U. 17355/09 i verbali fanno fede fino a querela di falso laddove attestano il rispetto dell'art. 142 comma 6 bis cds (visibilità e segnalazione delle postazioni).

Pertanto non è ammessa la prova contro il fatto che le postazioni fossero appunto segnalate e visibili, né ovviamente a maggior ragione può valere la mera dichiarazione del ricorrente, ovvero elementi tratti dalla rilevazione di altri accertamenti.

Quanto alla distanza della postazione dal cartello inferiore a 400 metri, se del caso, non ha rilievo, posto che la sentenza Cass. 11131/09 si riferisce intanto ad una mera circolare e non ad una legge, in ogni caso superata da una successiva circolare (avente identico valore) del 21.4.09 n. 29611 che rende indicativa la distanza fra il cartello e la postazione.

Eventuali vizi del verbale ed imprecisioni nella sua compilazione non sono gravi ex L. 15/05, integrando gli stessi una mera e appunto non grave irregolarità dell'atto, non comportante per sé l'invalidità dello stesso. Infatti, come previsto espressamente dall'art. 21 octies della L. 241/90 (di recente modificato dalla cit. L. 15/05 in materia di riforma dell'azione amministrativa) *"non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"*. E questo costituisce un nuovo e fondamentale principio introdotto dal legislatore che risolve un precedente contrasto giurisprudenziale sorto circa gli effetti delle violazioni procedurali, sancendo tale norma appunto il principio che non sono talmente gravi da comportare l'annullamento dell'atto amministrativo quelle violazioni di norme che - a proposito - non incidono sul contenuto dispositivo dell'atto, limitandosi ad integrare - come nella fattispecie - mere ed irrilevanti irregolarità formali dell'atto che non inficiano perciò da sole la validità dello stesso- Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, non risultano ragioni per procedere all'annullamento del provvedimento opposto, non integrando i motivi esposti dal ricorrente sufficienti ragioni in tal senso. Fra l'altro il limite era vigente in loco e doveva essere rispettato. Né può assumere rilievo per il gdp il fatto che negli atti non sia indicato che la società è rappresentata dal proprio legale rappresentante pro-tempore essendo tale fatto determinato ex lege e non necessariamente da riprodurre negli atti.

Il motivo concernente l'omologazione (apparecchio omologato) la taratura ed la verifica periodica dell'autovelox o del telelaser non è per sé fondato non essendo tale verifica periodica imposta dalla legge. Infatti la verifica tramite SIT non è (attualmente) obbligatoria per legge, per le normative quadro o regolamentari richiamate dal ricorrente. La Legge 273/1991 non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di misura della velocità, per i quali una taratura in senso tecnico non è necessaria poiché tale normativa riguarda soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa. Dello stesso avviso, del resto, è il Ministero delle Attività Produttive che, rispondendo ad uno specifico quesito riguardante l'argomento, ha escluso che le apparecchiature destinate a controllare la velocità debbano essere oggetto di verifica metrologica periodica presso i SIT previsti dalla citata Legge 273/1991. Un obbligo generalizzato di verifica metrologica degli strumenti non può evincersi neanche da altre norme tecniche che, non solo non disciplinano la materia in modo specifico, ma non sono comunque vincolanti per l'ordinamento italiano per l'assenza di specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali.

La materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha, invece, una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29.10.1997, relativo all'approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego. Questa norma, all'art 4 stabilisce che *“gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a..... rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso”*, escludendo, perciò, la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto di approvazione. Per tutte le apparecchiature approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sono destinate ad essere impiegate esclusivamente con la presenza e sotto il costante controllo di un operatore di polizia stradale, i costruttori non prevedono in realtà alcuna verifica periodica di funzionalità essendo le stesse apparecchiature dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti che avvertono l'operatore del loro cattivo funzionamento. Del resto, quando tali apparecchi sono utilizzati direttamente dagli organi di polizia stradale e sono costantemente sotto il loro diretto controllo, tale verifica di corretta funzionalità è realizzata, volta per volta, dagli stessi operatori di polizia stradale che, prima di metterli in uso, devono verificarne la corretta installazione, secondo le indicazioni fornite dal costruttore e che, durante tutto il servizio, vigilano costantemente su eventuali anomalie o malfunzionamenti. Si fa presente, invece, che, come evidenziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, solo alcuni tipi di apparecchi di più recente approvazione utilizzati in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale (oppure, in ogni caso, se prodotti dopo il 16.5.05, come non è nella fattispecie) devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione. Tale verifica, secondo le disposizioni del richiamato art 4 del D.M. 29.10.1997, deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio (Eltraff) o di un'officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale. Ma tali considerazioni non riguardano il nostro caso, siccome l'apparecchio è stato messo in uso prima del 16.5.05 e soprattutto non era usato in automatico, senza la presenza degli operatori. Per quanto riguarda, infine, l'impiego dei dispositivi autovelox mod 104/C2 (non del caso) per tuziorismo si sottolinea che, come precisato dalla specifica nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'obbligo di verifica iniziale e periodica sussiste (come non è di nuovo nella fattispecie) soltanto per le apparecchiature commercializzate dopo il 16 maggio 2005, nonché per quelle commercializzate prima del 16 maggio 2005 ma solo se a seguito del decreto di conferma, si intende impiegarle nella modalità di funzionamento automatica, cioè senza la presenza su strada dell'operatore di polizia. Insomma per l'efficienza dello strumento utilizzato dalla P.M. sono – ripetesì in conclusione - sufficienti le verifiche fatte (ed attestate in verbale)

prima del suo impiego (insieme all'iniziale omologazione ed all'autodiagnosi dello strumento in occasione del suo impiego) non essendo ad avviso del giudicante imposto ex lege – 273/91 - (a prescindere persino dall'esistenza o meno di centri abilitati) che lo strumento in questione venga sottoposto a verifiche periodiche, riguardando la predetta legge gli strumenti per la misurazione di pesi e misure (tempo, distanza e massa) ma non già (fino a nuovo avviso del legislatore o della Consulta, o diverse interpretazioni del Supremo Collegio) gli strumenti elettronici per la rilevazione della velocità, specie quelli utilizzati sotto il controllo diretto degli operatori (e non in modalità automatica senza la presenza e – appunto - il diretto controllo degli agenti della polizia).

Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, non risultano ragioni per procedere all'accoglimento del ricorso contro il verbale, che non può pertanto essere sostanzialmente annullato. Infatti le ragioni esposte dal ricorrente, contro le risultanze attualmente disponibili (in particolare la dichiarazione della PG), non bastano per confermare (almeno ai fini che qui interessano) la versione fornita dal ricorrente. Deve essere considerato (analogamente a quanto avviene per le violazioni di carattere penale, alle quali – almeno per tale profilo – le violazioni amministrative appaiono sostanzialmente equiparabili) che al Giudice è concessa da un lato, e riservata dall'altro, la facoltà di effettuare valutazioni particolari dell'accaduto, alle quali gli Agenti di Polizia Giudiziaria non sono tenuti, dovendo questi semplicemente limitarsi a prendere atto dei meri aspetti oggettivi, provvedendo quindi alle valutazioni del caso sulla base degli elementi disponibili e senza scendere all'analisi degli aspetti soggettivi della violazione, in particolare circa la sussistenza della colpa, che in ipotesi può anche prescindere dalla sussistenza del fatto materiale.

Lo strumento è preciso e controllato e perciò non può errare la rilevazione e non è d'obbligo la sua taratura e verifica periodica (Cass. 17361/08). La visibilità delle postazioni di rilevazione è dovuta, nei termini di legge, dal 3.8.07 e comunque non vi è prova che la stessa non fosse visibile. Al contrario il verbale attesta e fa fede del rispetto dell'art. 142 comma 6bis cds e dell'art. 201 1bis e) cds circa la visibilità della postazione, la apposizione della debita cartellonistica e la facoltà dell'omessa contestazione immediata. Né sussistono ragioni valide e documentate che sotto il profilo soggettivo, vuoi ex art. 3 vuoi ex art. 4 (stato necessità) L. 689 consentano di escludere a tal titolo la sussistenza della violazione. Del resto, quanto contestato nel ricorso, risulta smentito già nel verbale (rispetto del comma 6bis dell'art. 142 cds) e nel caso ribadito dalla PM fin dal verbale, mentre non è vero che solo laddove sussista il c.d. Decreto Prefettizio previsto dall'art. 4 L. 168/02 si possa omettere la contestazione immediata, essendo la stessa consentita (omessa contestazione) anche ex art. 201 cds.

Per sé il ricorso dovrebbe essere presentato da chi ha ricevuto il verbale, debitore solidale, ma nel caso può essere presentato anche da chi dichiara di aver commesso l'infrazione.

In materia di "contestazione immediata" di una infrazione del C.d.S., in particolare e per la precisione nel caso di mancata contestazione immediata per la violazione di cui all'art. 142 comma 8 (od anche 9) Cds, vi sono state

negli ultimi anni alcune modifiche legislative e varie pronunce giurisprudenziali, sia di legittimità che di merito. **Nel caso lo si osserva solo per completezza di trattazione e per i collegamenti con gli altri argomenti.**

Che il problema meriti la dovuta attenzione è fuori di dubbio. Altrettanto è fuori di dubbio che nella fattispecie divergono due interessi contrapposti. Da una parte quello della sicurezza pubblica e segnatamente dell'incolumità dei soggetti coinvolti (a volte loro malgrado, come i pedoni o gli abitanti di centri abitati) nella circolazione dei veicoli; dall'altra parte l'interesse del contravventore di veder contestata immediatamente la propria violazione, onde evitare la lesione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost., nonché lo stesso diritto di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per la differenza di trattamento fra chi viene fermato e chi no. Inoltre per chi non viene fermato scatta l'obbligo (comunque penalizzato, salvo giustificato motivo) di cui all'art. 126 bis cds.

Un tempo la questione era regolata dall'art. 200 cds (che imponeva la regola della contestazione immediata, salvo eccezioni) e dall'art. 384 regolamento cds che elencava, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui la contestazione immediata poteva essere omessa.

Nel frattempo sono intervenute almeno due modifiche legislative di rilievo, costituite da un lato (L. 214/03) dal trasferimento della casistica di cui al cit. art. 384 reg. cds all'art. 201 dello stesso codice, con conseguente mutamento di ruolo, rilievo e grado della relativa normativa e con contemporanea conferma ed integrazione della stessa, in particolare laddove viene reiterato e inserito direttamente nel codice alla lettera e) del cit. art. 201 (con la precisazione in tal caso della necessità della gestione diretta dell'apparecchio e quindi non per lo postazioni fisse) il principio che la violazione può essere non contestata immediatamente ove il "veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari".

Fra i casi di mancata contestazione immediata (alla lettera f) dell'art. 201 cds) è stato inoltre inserito anche l'accertamento effettuato con dispositivi di cui all'art. 4 D.L. 20.6.02 n. 121 conv. con L. 01.08.02 n. 168.

Infatti con tale legge 168/02, entrata in vigore ancor prima della seconda menzionata modifica del CdS (intervenuta in data 27.06.03 con D.L. n. 151 conv. con L. 01.08.03 n. 214) è stato stabilito che il Prefetto, con idonei decreti, individua le strade sulle quali è esclusa a priori e in ogni caso la necessità della contestazione immediata.

Ciò non di meno non comporta - lo si precisa subito per chiarezza e completezza di trattazione - che la mancata contestazione immediata sia consentita solo sulle strade individuate dal Prefetto (come sostenuto) posto che comunque resta in vigore, sulle altre strade, il ricordato principio di cui all'art. 201 cds, con facoltà di non fermare il veicolo se la rilevazione della velocità avviene dopo il suo passaggio oppure se sussiste l'impossibilità di fermare lo stesso "in tempo utile e nei modi regolamentari".

Si precisa poi che, nella stessa L. 214/03, è previsto che "il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata".

Su tale tema è sorto un ulteriore annoso dibattito, in dottrina e giurisprudenza, che risulta concluso con la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 3117 del 14.02.06.

Infatti si è a lungo dibattuto, anche nell'ambito della Suprema Corte, con sentenze altalenanti, dapprima se la contestazione immediata sia sempre obbligatoria, ma soprattutto se, laddove non vi sia stata detta contestazione immediata, l'Autorità di P.G. debba specificare in dettaglio il motivo per cui in concreto non si è proceduto a fermare il conducente contravventore.

Almeno inizialmente gli autori e vari giudici di merito si sono orientati nel senso che la omissione o la inadeguatezza dei motivi (della mancata contestazione immediata) o la loro inefficacia, dovrebbero indurre doverosamente o legittimamente il giudice a disporre l'annullamento del provvedimento sanzionatorio.

Infatti da molti è stato ritenuto che la motivazione (della mancata contestazione) deve essere congrua e non ristretta in una clausola di stile e adattabile alle più disparate circostanze, né preconstituita astrattamente e prestampata in appositi campi del verbale: i motivi devono sussistere, corrispondere alla fattispecie concreta ed essere specificati nel verbale. In tal senso si è orientata, in parte e almeno inizialmente, anche la Corte di Cassazione.

Infatti con la molto nota sentenza n. 8837 del 28.4.05 la Suprema Corte ha espresso un proprio autorevole indirizzo, secondo il quale *“la contestazione immediata imposta dall'art. 201 c.d.s. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore; la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento”*.

Nel caso di specie, nel verbale di accertamento notificato al ricorrente, gli accertatori avevano motivato l'inottemperanza all'art. 201 c.d.s. precisando che *“la contestazione immediata non è stata effettuata per l'impossibilità di fermare il veicolo nei modi di legge”*.

Ebbene ad avviso della Suprema Corte, tale espressione non esaurisce l'obbligo imposto ex lege, risultando una mera riproduzione testuale dell'ipotesi astratta indicata alla lett. E dell'art. 384 del regolamento di attuazione (ed anche dell'art. 201) del c.d.s.-. Essa, pertanto, *“non consente di conoscere la ragione concreta per la quale, nel caso di specie, non era stato possibile fermare il veicolo del ricorrente per procedere alla contestazione immediata. Manca, infatti, nel verbale qualsiasi riferimento, sia pure sommario, alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che resero impossibile la contestazione immediata da parte degli agenti verbalizzanti”*. (Cass. 8837/05).

In argomento:

- In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada in materia di sosta, al personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi automobilistici possono essere conferite dal Comune, con provvedimento del sindaco, le funzioni pubbliche di prevenzione e

accertamento delle violazioni sanzionate in via amministrativa, sulla base di una particolare investitura (art. 17, comma 132, l. 15 maggio 1997 n. 127), e tali funzioni comprendono i poteri di **contestazione immediata**, di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia probatoria di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., e, in determinati casi, il potere di rimozione dei veicoli (art. 68, commi 1, 2 e 3, legge n. 488 del 1999). Peraltro, il conferimento delle medesime funzioni richiede sia che l'area sia stata data in concessione dal Comune alla società (art. 7, comma 8, cod. strada) e sia che i dipendenti della società titolare del potere di accertamento dell'infrazione siano stati nominativamente designati dal sindaco e presentino determinati requisiti (art. 68, comma 2, della legge n. 488 del 1999) e le competenze delegate sono limitate, inoltre, alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (art. 7, comma 15, e art. 157, commi 5, 6 e 8 cod. strada) commesse nelle aree comunali, urbane ed extraurbane, oggetto di concessione, specificatamente destinate, con delibera della giunta comunale, al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe alle aree oggetto di concessione, esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio. Conseguentemente, la violazione del divieto di sosta sul marciapiede può essere accertata dal predetto personale esclusivamente nel caso in cui sussista la deroga al divieto di sosta (art. 158, comma 1, lett. h, cod. strada) o il marciapiede sia eventualmente compreso nell'area oggetto della concessione (nel senso che sia incluso nella relativa superficie), ovvero allo stesso possano eccezionalmente accedere i veicoli per compiere le manovre indispensabili a garantire la fruizione del parcheggio. Cassazione civile, sez. I, 07 aprile 2005, n. 7336; quindi "in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), ai sensi dall'art. 384 reg. cod. strada, qualora, esse consentano la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, mentre solo nella diversa ipotesi in cui l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale. Cassazione n. 7332 del 7 aprile 2005.

- In tema di infrazioni al codice della strada, l'art. 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice (d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) chiarisce quale contenuto deve avere il verbale di **contestazione non immediata**, che solo genericamente è descritto nell'art. 201 cod. strada (d.lg. 30 aprile 1992 n. 285): esso distingue i fatti rilevati, che l'accertatore attesta come avvenuti, dai motivi, da specificare a verbale, "per i quali non è stato possibile procedere a **contestazione immediata**" della violazione. In ordine all'accertamento dei fatti, il verbale deve contenere "gli elementi di

tempo, di luogo e di fatto" che, con riferimento alle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 157 cod. strada, concernenti la collocazione dei veicoli nelle zone predisposte per un tempo limitato di sosta, consistono nella indicazione del giorno e dell'ora dell'infrazione, della piazza o della via con le zone di sosta all'uopo predisposte e delimitate da segnaletica regolamentare, della circostanza di fatto, attestata dall'accertatore, che il veicolo sostava fuori da tali zone delimitate, spettando al trasgressore provare che il veicolo nelle medesime circostanze di tempo e di luogo era stato collocato in uno specifico spazio non predisposto per la sosta regolamentata e non soggetto a divieto di sosta. Cassazione civile, sez. I, 18 aprile 2005, n. 7993

- In materia di infrazioni al codice della strada ed in tema di **contestazione** della violazione, la disciplina speciale di cui all'art. 200 cod. strada, derogando a quella generale dettata dall'art. 14 l. n. 689 del 1981, prevede che è legittima la **contestazione** successiva delle violazioni, sempreché siano indicati i motivi che hanno impedito la **contestazione immediata**, tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo dall'art. 384 del regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992) e per l'appunto costituiti dall'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva e dall'accertamento della relativa violazione a mezzo di autovelox. Infatti, il rilevamento dell'eccesso di velocità tramite apparecchiature elettroniche, consentendo la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero quando il veicolo sia già a distanza dal luogo di accertamento, configura un'ipotesi normativamente determinata di esonero dall'obbligo della **contestazione immediata**; peraltro, le scelte in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni non sono sindacabili da parte del giudice ordinario, poiché altrimenti si verificherebbe una inammissibile ingerenza nel "modus operandi" dell'Amministrazione. Cassazione civile, sez. II, 04 maggio 2005, n. 9222

- In caso di mancata **contestazione immediata** di violazione del codice della strada, è necessario che nel relativo verbale notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile detta **contestazione immediata**. L'indicazione, da parte dell'ufficiale accertatore di una delle ragioni di cui all'art. 384 reg. c. strad., rende "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di **contestazione immediata** della violazione. Cassazione civile, sez. I, 22 luglio 2005, n. 15489

- La **contestazione non immediata** delle infrazioni al codice della strada è possibile e legittima in tutti i casi in cui essa sia imposta dalle modalità con cui si svolge il servizio di vigilanza sulla circolazione stessa, senza che al giudice sia consentito in alcun modo sindacare tali modalità di organizzazione; ne consegue che nel caso di violazione del limite di velocità accertato a mezzo d'apparecchiature elettroniche, qualora nel verbale sia dato atto dell'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari, il giudice dell'opposizione alla sanzione amministrativa non può escludere detta impossibilità con il rilievo dell'astratta possibilità d'una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in qualche

modo la **contestazione immediata**. Cassazione civile , sez. II, 12 ottobre 2005, n. 19868

- In materia di violazioni dei limiti di velocità stabiliti dal codice della strada a mezzo apparecchiature elettroniche, la **contestazione immediata** deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, mentre può essere legittimamente differita in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi; in tal caso l'indicazione, nel verbale di **contestazione** notificato, di una delle ragioni fra quelle previste dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, rende "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che al riguardo il giudice possa sindacare le scelte organizzative dell'amministrazione. (Nella specie, in applicazione del succitato principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittima la **contestazione** differita dell'infrazione dei limiti di velocità rilevati dall'apparecchiatura elettronica modello Autovelox, sul rilievo che i verbalizzanti avrebbero potuto intimare l'arresto del veicolo con gesti normali o l'uso del fischietto). Cassazione civile , sez. II, 27 ottobre 2005, n. 20873

- La disposizione generale sulle sanzioni amministrative dettata dall'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata **contestazione immediata** della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, non trova applicazione in ordine alle violazioni del codice della strada, per le quali gli art. 200 e 201 cod. strada stabiliscono una diversa disciplina speciale, onde è legittima la **contestazione** successiva delle sanzioni anzidette, effettuata mediante notifica del relativo verbale, sempreché quest'ultimo contenga la specifica indicazione dei motivi che hanno impedito la **contestazione immediata** (con la puntualizzazione che l'elenco di casi enumerati dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada ha valore solo esemplificativo, e non tassativo). Cassazione civile , sez. I, 24 novembre 2005, n. 24827

- Premesso che la violazione delle norme del codice della strada deve essere contestata immediatamente (ex art. 200, comma 1, del d.lg. n. 285 del 1992) e che l'indebita omissione di tale adempimento rende illegittimi i successivi atti del procedimento sanzionatorio, per valutare se, nel caso concreto, la **contestazione immediata** fosse o meno possibile deve aversi riguardo alla natura dell'infrazione contestata e ad ogni altro elemento desumibile dal verbale di accertamento, il quale deve essere preso in considerazione nella sua globalità e non solo nella parte specificamente destinata ad esplicitare la ragioni che, a giudizio dei verbalizzanti, avevano impedito la **contestazione immediata** della sanzione, e tenendo conto delle modalità con le quali il servizio di vigilanza era stato, nel caso di specie, concretamente organizzato dall'amministrazione. Cassazione civile , sez. I, 24 novembre 2005, n. 24835

- In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate

dall'art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la **contestazione** differita dell'infrazione (nella specie, l'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari) rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la **contestazione immediata** della violazione. Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall'altro, in quanto nessuna norma impone all'Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire la **immediata contestazione** delle violazioni del codice della strada, e in particolare di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia.

Cassazione civile, sez. I, 27 gennaio 2006, n. 1752

- *L'esemplificazione dell'art. 384 reg.to esecuz. C.d.S. lett. E "non significa che ogni qual volta sia riportato nel verbale la dizione di detta disposizione regolamentare, il giudice non possa svolgere l'indagine sulle concrete modalità del fatto". A parere dei giudicanti, la dizione dell'art. 384 del regolamento sopra citato "indica un regolamento di massima relativo alla possibilità o meno di procedere alla contestazione immediata ma, non impedisce al giudice di accertare se quei presupposti si siano in concreto verificati"*; non esisterebbe quindi una presunzione legale di impossibilità della contestazione immediata a seconda che le circostanze di fatto emergenti (come l'apparecchio utilizzato, lo stato dei luoghi, la velocità dell'autoveicolo) avessero o meno consentito agli agenti di regolarsi diversamente. Cass. 11.04.06 n. 8457

A fronte di tale variegato quadro giurisprudenziale (sulla necessità della concreta specificazione dei motivi della mancata contestazione immediata) hanno – si diceva – preso definitivamente posizione (nonostante qualche strascico 8457/06 cit.) le Sezioni Unite, resolvendo il caso con esito negativo (nel senso che basta il richiamo della disposizione di legge, con motivazione del resto già specificata – “impossibilità di essere fermato” -) “nel caso di violazione di superamento dei limiti di velocità rilevata tramite autovelox, l'indicazione nel verbale dell'impossibilità di procedere ad **immediata contestazione** della violazione, nei casi di impossibilità tipizzata, ai sensi dell'art. 384 reg. c. strad., ancorché si tratti di formula di stile, dà adeguata ragione della mancata **contestazione immediata**, e non è consentito al giudice un apprezzamento consistente in un sindacato sulle scelte organizzative del servizio, attraverso l'indicazione di modalità alternative, quali il posizionamento di un agente in divisa o la predisposizione di apparecchiatura che consentisse la rilevazione della violazione in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo si trovava ad una certa distanza dal luogo dell'accertamento. Cassazione civile, Sez. Un., 14 febbraio 2006, n. 3117.

Pertanto la mancata contestazione immediata può essere ritenuta ex lege (art. 201 E) ammissibile anche con il semplice richiamo della normativa di

legge che la consente, ovvero laddove risulti, per necessità di servizio (contestazioni ad altri conducenti) o per l'impossibilità di arrestare il veicolo in marcia anche per sicurezza, non possibile la stessa contestazione immediata; né la mancata indicazione dello specifico motivo che non ha permesso nella fattispecie detta contestazione immediata deve dettagliatamente risultare dal verbale, essendo appunto sufficiente il richiamo della legge e nel contempo sostanzialmente insindacabili dal giudicante le modalità di organizzazione del servizio da parte della P.G.-.

Né potrà ulteriormente eccepirsi, se del caso, come smentito dalla Corte di Cassazione, sez. I civ., con le sentenze n. 8208 del 10 settembre 1995 e n. 6777 del 26 luglio 1996, che la fotografia del veicolo rappresenta l'unico mezzo di prova in quanto, anzi, la prova sufficiente del superamento dei limiti di velocità è fornita dalla trascrizione sul verbale dei dati che gli agenti accertatori hanno letto sul display dello strumento al momento del passaggio del veicolo.

Con la sentenza n. 11293 del 28 agosto 2001, la Corte di Cassazione, sez. I civ., consolidando l'orientamento espresso nelle precedenti pronunce, afferma che le rilevazioni effettuate mediante apparecchi autovelox, appartenenti al tipo debitamente omologato, sono sufficienti per costituire la prova dell'infrazione, qualora non siano emersi elementi che, incidendo sul regolare funzionamento dello strumento, ne abbiano alterato i dati.

Il verbale di accertamento, e non la fotografia, è dotato di "efficacia probatoria privilegiata"; la violazione delle norme sulla velocità deve essere considerata provata sulla base della verbalizzazione degli agenti accertatori, fermo restando che le risultanze degli strumenti valgono fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente con la dimostrazione di un difetto di funzionamento di tali dispositivi (Cass. Civ., sez. I, 8 febbraio 2000, n. 1380). L'efficacia probatoria dell'autovelox perdura sino a quando risulti accertato nel caso concreto sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. Civ, sez. I, 5 giugno 1999, n. 5542).

Quando la violazione del codice della strada viene rilevata mediante dispositivi di controllo, quali ad esempio gli autovelox, l'accertamento è un atto dell'organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale o dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione e può avvenire anche in un momento successivo rispetto a quello del rilevamento dei dati da porre a fondamento della contestazione dell'illecito. I dispositivi di rilevamento della velocità possono operare anche in assenza degli organi di polizia stradale, dal momento che nessuna delle disposizioni del codice della strada esclude tale possibilità, nè rileva la previsione secondo cui le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere direttamente gestite dalla polizia stradale o essere nella disponibilità della stessa, il che non implica la sua presenza. Unico limite posto dal codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione ante novella 2003 è rappresentato dalla necessità che tali dispositivi siano omologati ed approvati. Cass. 21/7/05 n. 15348

Infatti nonostante la mancanza della fotografia o addirittura dello scontrino, le eccezioni dei ricorrenti non potrebbero comunque avere rilievo (dopo la approvazione delle Leggi n. 168/02 e 214/03 che prevedono l'utilizzo di dispositivi che consentono di accertare, anche in tempi successivi, ed ovviamente anche con l'intervento e la mera attestazione degli agenti di P.G., le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo e il responsabile della circolazione effettuata in violazione alla legge, posta pur sempre a tutela della pubblica incolumità) facendo fra l'altro le attestazioni della P.G. fede fino a querela di falso circa l'accertata violazione.

Ma tutto quanto sopra può essere ritenuto senza affrontare, nemmeno per inciso, tale ulteriore argomento del verbale di contestazione quale atto pubblico fidefacente (art. 2700 del codice civile) in quanto in tema in sé complesso ma anche superfluo per la trattazione della questione in esame (mancata contestazione).

Altrettanto dicasi di quelle decisioni, di merito o di legittimità, che trattando specificamente della rilevazione effettuata con il c.d. telelaser, ritengano la rilevazione illegittima se effettuata dopo il passaggio del veicolo (e quindi senza contestazione) sul presupposto che la rilevazione avrebbe potuto essere effettuata frontalmente, con conseguente possibilità di arresto del veicolo stesso in ogni caso. Infatti, il fatto che la rilevazione con il laser (a differenza dell'autovelox) possa essere effettuata anche frontalmente, non esclude a priori la legittimità anche di una rilevazione fatta da tergo, dopo che il veicolo è già transitato. Addirittura, specie sulle autostrade, la rilevazione può essere effettuata anche con il veicolo degli accertatori in movimento. In ogni caso il laser può essere utilizzato correttamente e legittimamente anche dopo il passaggio del veicolo.

Non osta quindi nel senso già espresso dalle S.U. neppure la decisione (anch'essa successiva) n. 7107 del 28.3.06 della Cassazione che sancisce che "costituisce una ipotesi normativamente predeterminata di esonero dall'obbligo della contestazione immediata quella in cui l'accertamento dell'accesso di velocità avviene per mezzo di apparecchi di rilevamento che consentano la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento".

Per inciso si osserva che – come conseguenza accessoria della mancata contestazione – nel caso di violazione dell'art. 142 comma 9 cds, salvo quanto osservato circa l'art. 126 bis cds circa l'obbligo di comunicare il nome del conducente, non si potrà né disporre (come del resto nel caso del comma ottavo) la decurtazione dei punti a carico del proprietario del veicolo ex Corte Cost. 2705 né la sospensione della patente di guida.

La sanzione amministrativa della sospensione della patente non può essere irrogata al proprietario del veicolo col quale è stata commessa l'infrazione, ove non si dimostri che fosse proprio lui a condurla al momento del fatto, né rilevando che il veicolo circolasse col suo consenso. Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2006, n. 7008

Piuttosto – riprendendo il tema della sicurezza della circolazione, e ribadito che il diritto di difesa non è lesa ipso facto laddove manchi la contestazione immediata ovvero nel verbale l'indicazione della ragione specifica

(foss'anche quella prevista letteralmente prevista dalla legge) per cui non si è proceduto ad effettuarla – occorrerebbe affrontare la fattispecie sotto altri aspetti, che peraltro non sono in contestazione e quindi esulano dal tema del contendere e dalle relative motivazioni della decisione.

Non di meno non può sottacersi che a volte le violazioni senza contestazione immediata, a parte allorquando siano effettuate sistematicamente e quindi senza alcuna effettiva ragione che renda impossibile la stessa contestazione immediata - il ch  risulterebbe gi  dalla relazione di servizio e sarebbe per s  contra legem –, sarebbero comunque da valutare anche sotto il profilo effettivo e concreto della lesione e/o messa in pericolo della pubblica incolumit , considerando i limiti apposti in loco e correlativamente le zone in cui le rilevazioni vengono effettuate.

Pi  di una volta infatti le Pubbliche Amministrazioni (per lo pi  la Provincia che non   parte del giudizio) o impongono limiti non adeguati allo stato dei luoghi (50 od anche 30 km/h in zone prive di abitazioni, incroci ed altri pericoli) mentre le Autorit  di P.G. (comunali o statali) effettuano i rilevamenti – spesso senza contestazione appunto – proprio in tali zone.

Non compete all'autorit  Giudiziaria stabilire i limiti di velocit , n  – come si   visto in giurisprudenza – sindacare oltre certi limiti l'organizzazione del servizio da parte della P.G.-.

Non di meno   ovvio che rilevare un veicolo che proceda a 55 od anche 65 km/h in un tratto di strada sottoposto a limite di velocit , magari anche urbano ma comunque privo di abitazioni ed incroci, appare per s  iniquo ed il relativo interessato risulta altrettanto iniquamente gravato non solo della sanzione di circa 150,00 euro con le spese ex art. 142/8 cds, ma addirittura con l'ulteriore importo di 357,00 euro ex art. 126 bis cds (ovvero da 250,00 a 1.000,00 euro ex L. 286/06) nel caso in cui il proprietario dell'auto non dichiari, o non sia accertato e accertabile (anche per la mancata contestazione immediata) chi fosse alla guida del veicolo al momento dell'infrazione.

Ebbene in tali casi ci pare che la sanzione, pur legittima, non sia equa e che gli atti amministrativi che hanno dato luogo all'accertamento (vuoi l'apposizione del limite, vuoi la disposizione del singolo servizio di rilevamento, vuoi le stesse modalit  di assolvimento dello stesso) pur non potendo essere contestati n  tanto meno annullati in questa sede giurisdizionale, potrebbero comunque essere in quanto tali disapplicati nel caso concreto, con effetti limitati allo stesso e con valutazioni da effettuarsi naturalmente di volta in volta, caso a caso.

E di tali considerazioni non si potr  se non altro non tener conto – come infra in questa od altra sede – per la valutazione del “giustificato e documentato motivo” previsto espressamente dalla nuova legge 286/06 (conv. D.L. 262/06) per determinare la legittimit  dell'irrogazione, ed anche la misura, della nuova sanzione di cui all'art. 126 bis cds come modificato dalla cita legge 286/06-.

Ma ci  si osserva pi  che altro de jure condendo o tutt'al pi  in vista di possibili, ma non ancora mature (se non altro nella fattispecie, stante fra l'altro l'assenza di specifica domanda) decisioni giurisprudenziali. Ci  si osserva per tuziorismo, senza impegnare la giurisprudenza di questo gdp.

In ogni caso – in parte ripetendosi – si osserva ancora quanto segue.

In ordine alla mancata contestazione immediata infatti ulteriormente si osserva quanto segue. I ricorrenti sovente, oltre che contestare tale modalità di rilevazione (senza contestazione immediata) in dettaglio assumono che sarebbe contraddittorio (e quindi pretestuoso) il motivo addotto dalla P.M., mediante il semplice richiamo alla norma di legge, per giustificare il mancato alt del veicolo e del contravventore che lo conduceva e comunque – come nel caso - forse non veritiero ovvero non possibile che fossero intenti da molto tempo in un'altra rilevazione.

Senonché tale modalità (con omessa contestazione immediata) appare legittima ex art 201 lett. E) cds, secondo l'evidente volontà del legislatore, che consente il non arresto di veicoli in transito, nonostante quanto ritenuto da Cass. 8837/05 (e da altra giurisprudenza specie di merito) in modo divergente però con le più recenti pronunce della Suprema Corte: Cass. 15348/05 *“sono valide le contravvenzioni rilevate con strumenti elettronici anche (addirittura) se non c'è la presenza fisica di una pattuglia della P.G”*. Ma anche prescindendo da tale caso – che, pur se non strettamente pertinente, è comunque significativo dell'intento del legislatore e dello spirito della legge e che si osserva per completezza e per inciso – la possibilità della “non” contestazione immediata innanzitutto vale per l'autovelox ma anche per il telelaser, perché lo stesso è uno strumento che permette la rilevazione frontale – con possibilità quindi di fermare il veicolo– ma non esclude neppure la rilevazione (come l'autovelox) dopo il transito del veicolo (e quindi da tergo) e con possibilità anche in tal caso, proprio ex art. 201 lett. E) cds, di non effettuare contestazione immediata. E ciò – come già detto - non solo nel caso di Decreto Prefettizio (che per sé consente a priori la mancata contestazione immediata) ma anche per altre ragioni ex art. 201 cds legate al servizio ovvero allo stato dei luoghi o ad altre situazioni ed esigenze della P.M. In altri termini non è solo sulle strade previste dal Prefetto che può omettersi la contestazione immediata ma la stessa può anche essere omessa nei casi di cui all'art. 201 cds, in particolare dalla generica ma insieme specifica ipotesi di cui alla lettera e), che prescinde ex cass. 15348 /05 ed a prescindere da Cass. 8837/05 dalla specificazione della concreta motivazione. E' infatti in ogni caso consentito non effettuare la stessa (mancata contestazione immediata) allorché il veicolo (oltre che perché non sia arrestabile perché già transitato) anche solo perché sia procedente a velocità ed in luogo inadeguato ad una contestazione immediata o perché gli agenti, impegnati pure in altri servizi e operazioni, non siano di grado di effettuare la predetta contestazione immediata. Ed in tali casi - ad avviso del giudicante - vi è facoltà di indicare come motivo la pur circostanziata dizione di legge ex artt. 201 – 384 reg. CdS, nonostante la previsione di Cass. 8837/05, disattesa però da Cass. 15348/05 secondo cui quando la violazione del codice della strada viene rilevata mediante dispositivi elettronici di controllo l'accertamento può avvenire anche in un momento successivo rispetto a quello del rilevamento dei dati da porre a fondamento della contestazione dell'illecito; e ciò in base alla legge (art. 201 – 384 Reg. CdS) il cui richiamo - a parere del giudicante - traendo le debite conseguenze e corollari dai principi enunciati da Cass. 15348/05, è - ripetesi – consentito per un verso e sufficiente dall'altro, a prescindere da una motivazione nel verbale che non

sia il già sufficiente richiamo della legge Né si ritiene che la più recente sent. Cass. 8457/06 sposti i termini della questione come appena descritta e ritenuta.

Il motivo concernente l'omologazione (apparecchio omologato) la taratura ed la verifica periodica dell'autovelox o del telelaser non è per sé fondato non essendo tale verifica periodica imposta dalla legge. Infatti la verifica tramite SIT non è (attualmente) obbligatoria per legge, per le normative quadro o regolamentari richiamate dal ricorrente. La Legge 273/1991 non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di misura della velocità, per i quali una taratura in senso tecnico non è necessaria poiché tale normativa riguarda soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa. Dello stesso avviso, del resto, è il Ministero delle Attività Produttive che, rispondendo ad uno specifico quesito riguardante l'argomento, ha escluso che le apparecchiature destinate a controllare la velocità debbano essere oggetto di verifica metrologica periodica presso i SIT previsti dalla citata Legge 273/1991. Un obbligo generalizzato di verifica metrologica degli strumenti non può evincersi neanche da altre norme tecniche che, non solo non disciplinano la materia in modo specifico, ma non sono comunque vincolanti per l'ordinamento italiano per l'assenza di specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali.

La materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha, invece, una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29.10.1997, relativo all'approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego. Questa norma, all'art 4 stabilisce che *“gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a..... rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso”*, escludendo, perciò, la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto di approvazione. Per tutte le apparecchiature approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sono destinate ad essere impiegate esclusivamente con la presenza e sotto il costante controllo di un operatore di polizia stradale, i costruttori non prevedono in realtà alcuna verifica periodica di funzionalità essendo le stesse apparecchiature dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti che avvertono l'operatore del loro cattivo funzionamento. Del resto, quando tali apparecchi sono utilizzati direttamente dagli organi di polizia stradale e sono costantemente sotto il loro diretto controllo, tale verifica di corretta funzionalità è realizzata, volta per volta, dagli stessi operatori di polizia stradale che, prima di metterli in uso, devono verificarne la corretta installazione, secondo le indicazioni fornite dal costruttore e che, durante tutto il servizio, vigilano costantemente su eventuali anomalie o malfunzionamenti. Si fa presente, invece, che, come evidenziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, solo alcuni tipi di apparecchi di più recente approvazione utilizzati in modalità automatica, cioè senza la

presenza ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale (oppure, in ogni caso, se prodotti dopo il 16.5.05, come non è nella fattispecie) devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione. Tale verifica, secondo le disposizioni del richiamato art 4 del D.M. 29.10.1997, deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio (Eltraff) o di un'officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale. Ma tali considerazioni non riguardano il nostro caso, siccome l'apparecchio è stato messo in uso prima del 16.5.05 e soprattutto non era usato in automatico, senza la presenza degli operatori. Per quanto riguarda, infine, l'impiego dei dispositivi autovelox mod 104/C2 (non del caso) per tuziorismo si sottolinea che, come precisato dalla specifica nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'obbligo di verifica iniziale e periodica sussiste (come non è di nuovo nella fattispecie) soltanto per le apparecchiature commercializzate dopo il 16 maggio 2005, nonché per quelle commercializzate prima del 16 maggio 2005 ma solo se a seguito del decreto di conferma, si intende impiegarle nella modalità di funzionamento automatica, cioè senza la presenza su strada dell'operatore di polizia.

Insomma per l'efficienza dello strumento utilizzato dalla P.M. sono – ripetesi in conclusione - sufficienti le verifiche fatte (ed attestate in verbale) prima del suo impiego (insieme all'iniziale omologazione ed all'autodiagnosi dello strumento in occasione del suo impiego) non essendo ad avviso del giudicante imposto ex lege – 273/91 - (a prescindere persino dall'esistenza o meno di centri abilitati) che lo strumento in questione venga sottoposto a verifiche periodiche, riguardando la predetta legge gli strumenti per la misurazione di pesi e misure (tempo, distanza e massa) ma non già (fino a nuovo avviso del legislatore o della Consulta, o diverse interpretazioni del Supremo Collegio) gli strumenti elettronici per la rilevazione della velocità, specie quelli utilizzati sotto il controllo diretto degli operatori (e non in modalità automatica senza la presenza e – appunto - il diretto controllo degli agenti della polizia).

Del resto nulla di diverso ha affermato (nonostante erronee interpretazioni) la Corte Costituzionale con la Sentenza 277/07

La Corte Suprema di Cassazione infatti con la recente sentenza n. 17361 del 25 giugno 2008 ha ribadito il proprio orientamento ormai costante (vedi anche Cass. n. 23978 del 19/11/2007, n. 16757 del 27/07/2007, n. 14566 del 21/06/2007) affermando che le apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. 273/1991 istitutiva del sistema nazionale di taratura.

In particolare la Corte Suprema con tale sentenza del 25/06/2008, richiamando la precedente sentenza n. 23978 del 19/11/2007, (peraltro entrambe successive alla sentenza n. 277 del 13/07/2007 della Corte Costituzionale che, secondo taluni, avrebbe sollevato un dubbio circa l'applicabilità di detta legge 273/1991) ha esplicitamente affermato: “La Corte ritiene infatti di confermare quanto già in altri casi deciso (cfr sent. 23978 del 19/11/2007, pag. 22, relativa a sanzione accertata nel 2005), affermando che le apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'art. 142 C.d.S.,

non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia cd metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie.” Non ricorrono, pertanto, i presupposti a che anche le dette apparecchiature elettroniche siano assoggettate ai controlli previsti nella stessa legge, le quali, invece, sono diversamente disciplinate dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dai provvedimenti emanati dal competente Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici).

La sentenza in questione prosegue con un esplicito riferimento anche alla già citata sentenza n. 277/2007 della Corte Costituzionale affermando: “Preliminarmente occorre chiarire che non giova ai ricorrenti la sentenza n. 277 del 2007 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato infondata la questione sottoposta (art. 45 C.d.S.) per erronea individuazione della norma indicata come termine di comparazione, così non pronunciandosi sulla necessità di verifiche successive del funzionamento degli apparecchi.” Infine, termina ribadendo “in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma 6) né il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicare l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass. 5.7.06 n. 15324, 16.5.05 n. 10212, 20.4.05 n. 8233, 10.1.05 n. 287, 22.6.01 n. 8515, 5.6.99 n. 5542); A questo insegnamento la Corte rimane fedele, non essendo scalfito dalle considerazioni di parte ricorrente, che si ostinano a riproporre la necessità di un onere probatorio aggiuntivo dell’amministrazione, oltre quello relativo all’accertamento strumentale dell’eccesso di velocità, relativo alla funzionalità della apparecchiatura sulla base, come da ultimo si è riportato, di astratte congetture.”

In definitiva, alla luce di quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione con le citate costanti pronunce, possiamo sintetizzare:

- nessuna disposizione normativa, nazionale o comunitaria, impone la taratura periodica o prima dell’uso delle apparecchiature di rilevazione della velocità, per le quali è prevista la sola omologazione;
- la legge 273/1991 non si applica alle apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità poiché attiene ad una materia,

quella cosiddetta metrologica, diversa da quella della misurazione elettronica della velocità, in ogni caso adeguatamente verificata in sede di omologazione, ed attribuisce funzioni ad autorità amministrative diverse rispetto a quelle pertinenti alla misurazione della velocità. Pertanto, non ricorrono i presupposti affinché ai controlli previsti nella citata legge siano assoggettate anche le apparecchiature in questione le quali, invece, sono differentemente disciplinate dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dai provvedimenti emanati dal competente Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici);

- atteso che con l'omologazione viene accertata l'affidabilità dell'apparecchio di rilevazione della velocità, la prova contraria in merito al non corretto funzionamento dello stesso non può che gravare in capo a colui al quale è stata contestata la violazione dei prescritti limiti di velocità. Tale onere, tuttavia, non può basarsi su astratte congetture, bensì su concrete circostanze, relative al caso specifico, di cui il trasgressore sia in grado di provarne la fondatezza.

La visione del cronotachigrafo poi è una facoltà e non un obbligo e la sua produzione non prova la mancata violazione.

Anche il fatto che vi fossero eventualmente altri veicoli in transito non sposta la fondatezza dell'accertamento fatto con strumenti precisi e con foto. Per quanto riguarda il fatto che in ipotesi altri eventuali veicoli che precedevano e seguivano il ricorrente procedessero in colonna e si potessero confondere con esso, ciò non comporta da un lato (per le considerazioni tecniche svolte) il rischio che sia stata rilevata la velocità di un altro veicolo (tanto meno di uno procedente in senso inverso) né dall'altro lato che il ricorrente non potesse avere una velocità ben diversa (segnatamente superiore) a quella degli altri veicoli dato che procedere in colonna non comporta automaticamente che tutti i veicoli mantengano la stessa velocità, ben potendo uno (come quello del ricorrente) avere una velocità anche notevolmente maggiore degli altri, trovandosi - pur se in colonna - in ogni caso in fase di avvicinamento al veicolo che lo precede.

Eventuali vizi del verbale non sono gravi ex L. 15/05, integrando un piccolo errore (non incidente sulla contestata violazione) una mera e non grave irregolarità dell'atto, non comportante per sé l'invalidità dello stesso. Infatti, come previsto espressamente dall'art. 21 octies della L. 241/90 (di recente modificato dalla cit. L. 15/05 in materia di riforma dell'azione amministrativa) *“non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”*. E questo costituisce un nuovo e fondamentale principio introdotto dal legislatore che risolve un precedente contrasto giurisprudenziale sorto circa gli effetti delle violazioni procedurali, sancendo tale norma appunto il principio che non sono talmente gravi da comportare l'annullamento dell'atto amministrativo quelle violazioni di norme che - a proposito - non incidono sul contenuto dispositivo dell'atto, limitandosi ad integrare - come nella fattispecie - mere

ed irrilevanti irregolarità formali dell'atto che non inficiano perciò da sole la validità dello stesso.

Non possono trovare accoglimento neppure le eccezioni svolte dall'opponente avverso l'apparecchio ed il metodo di rilevazione della velocità e le modalità di verifica della funzionalità effettuate prima dell'uso ed attestate a verbale, dato che trattasi di apparecchio da un lato – come detto - regolarmente omologato dal competente Ministero e dall'altro idoneamente appunto verificato nella sua funzionalità dalla P.M. prima dell'uso.

Il numero di matricola dell'apparecchio non risulta necessario essendo in uso un unico apparecchio. Il motivo concernente la mancanza del numero di matricola dell'apparecchio per la rilevazione della velocità, infatti, non ha rilievo in quanto costituente una irregolarità lieve, tale da non comportare la nullità del verbale, nonché comunque irrilevante perché la PM dispone di apparecchi tali da non consentire confusioni.

Per quanto riguarda le contestazioni svolte a verbale all'udienza (se si escludono quelle relative alle carenze probatorie della Amm.ne convenuta, che non hanno peraltro pregio e conseguenze processuali, potendo la stessa Amm.ne anche restare contumace, senza che con ciò venga meno l'onere per il gdp di valutare il caso) si osserva che alcune di queste costituiscono una mutatio libelli vietata ex artt 163 e segg. cpc anche in questo rito, non essendo di fatto introducibili in prima udienza, né tanto meno in difese supplementari, nuovi motivi di gravame che non siano stati esposti nel ricorso. Sono da considerare tardivi. Altri motivi esposti nel verbale sono invece la reiterazione dei motivi esposti in ricorso e sono già stati affrontati. In particolare, comunque, se del caso si osserva ulteriormente quanto segue. Non ha pregio la contestazione (comunque tardiva e inammissibile) dell'ordinanza ex art. 4 L. 168/02 in quanto, come osservato, sulle strade individuate dal Prefetto è consentito di omettere senza motivo la contestazione immediata, mentre detta forma di rilevamento resta comunque consentita anche altrove in forza dell'art. 201 lettera E cds. Anche l'ordinanza che fissa il limite dei 50 Km/h non è necessaria, essendo la rilevazione fatta nell'ambito di centro urbano dove tale limite vige comunque, con la semplice segnalazione della località, anche se non fosse segnalato appositamente il limite stesso ed anche senza vidimazione sul retro del cartello o richiamo dell'ordinanza. Trattasi di motivazioni tutte tardive e per sé non fondate, stante la permanente e correttamente rilevata infrazione. Per il resto si richiamano le osservazioni già svolte.

Per quanto riguarda poi l'inadeguatezza del limite apposto in loco si osserva quanto segue, richiamando a tal fine ancora – pressoché letteralmente - quanto sopra già esposto. Che il problema meriti la dovuta attenzione è fuori di dubbio, essendo pertanto giusto che i limiti sussistenti vadano rispettati a prescindere da tutte le – a volte pretestuose – eccezioni di forma.

Il giudicante, a prescindere dalle modalità non ricorrenti nella fattispecie della procedura della c.d. "firma digitale", ritiene sia sufficiente che la sottoscrizione autografa sia stata apposta sull'originale del rapporto (come attestato nella tempestiva costituzione della PM) sia comunque (anche volendo prescindere da ciò) per sé completo e non carente il verbale così come notificato al ricorrente. Del resto la Suprema Corte in proposito è

alquanto precisa e non lascia spazio a dubbi circa l'infondatezza del motivo di opposizione del ricorrente in esame: *“quanto agli atti amministrativi degli enti locali emessi mediante sistemi informatici e alla validità della mera indicazione a stampa del soggetto responsabile, trova specifica ed esaustiva risposta nella successiva normativa dettata dall'art. 385 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento del nuovo Codice della Strada), che nell'ultima parte del 3° comma prevede, per i verbali redatti - come nella specie - con sistemi meccanizzati (o di elaborazione), la notificazione con modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando dell'accertatore. Ne consegue che la contestazione effettuata mediante la notifica del modulo predisposto con il sistema meccanizzato in virtù della citata norma è pienamente valida anche nell'ipotesi in cui quel modulo non sia stato sottoscritto dall'organo accertatore, ma rechi l'intestazione del relativo ufficio o comando, restando in siffatto caso de plano assicurate - in funzione della migliore organizzazione e della speditezza del servizio, avute di mira dal legislatore - le finalità della comunicazione con riguardo alla piena conoscenza e alla conseguente difesa del soggetto a cui è contestata la infrazione. E' errato, quindi, che il verbale di accertamento notificato al trasgressore, nella ipotesi di contestazione non immediata, debba recare la sottoscrizione autografa da parte del responsabile dell'immissione dei dati. Per l'art. 200 del (nuovo) codice della strada, se detto verbale è redatto "con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati" (come è previsto dagli artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4 del Regolamento d'esecuzione e attuazione dello stesso Codice), la "firma autografa" è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile (che, come sottolineato da questa Corte nelle sentenze nn. 6475/2000 e 12105/2001, può essere diverso dall'agente fisicamente presente al momento dell'impiego (ad es.) dell'autovelox, dovendo il termine "organo accertatore" ritenersi comprensivo dell'organizzazione dell'ufficio o comando a cui l'agente appartiene), conformemente al disposto di cui all'art. 3, comma due, secondo periodo, del D.lgs. 12 febbraio 1993, n.39, che pone la regola generale secondo cui "gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati". Sul punto questa Corte già si è pronunciata nel senso che la redazione del verbale di contestazione attraverso sistemi automatizzati (anche il semplice computer e non necessariamente la c.d. firma digitale) esclude - per ragioni funzionali - la sottoscrizione autografa (Cass. nn. 16417/2002, 1923/1999, 9394/1997, 7234/1996). (Cass. 21.03.05 n. 6065). Non ha comunque – anche per tali motivi - pregio e rilievo il fatto che la copia del verbale non sia autenticata, né che sia omessa l'indicazione del responsabile del procedimento.*

Anche per quanto riguarda l'eccezione relativa alla notifica si evidenzia che la stessa andrebbe eventualmente compilata a mano qualora la stessa avvenisse a mani da parte dell'Uff. Giud. o di altro messo abilitato. Qualora la stessa invece avvenga, come nel caso, a mezzo posta, è ovvio che la copia ricevuta dal destinatario è completata dalla relativa busta con le indicazioni su di essa apposte e non già da una completa relazione di notifica sulla copia che resta chiusa nella busta stessa.

Il verbale non necessita di autentiche o firme in originale per essere valido. Altrettanto ogni notifica per posta non può recare sulla copia notificata la firma del notificatore.

La notifica a mezzo posta da parte di un soggetto delegato anziché da parte dell'Ufficiale Giudiziario è poi ammessa trattandosi di un verbale (atto amministrativo) e non di un atto giudiziario, non soggetto alle stesse regole. Saranno poi gli appalti delle rilevazioni a non essere ammessi (o meglio in certi casi, come si è rivelato, illeciti). Le notifiche invece possono essere centralizzate per la indicata natura dell'atto e delegate a soggetti privati anziché agli ufficiali giudiziari; non valgono perciò le regole per le notifiche degli atti giudiziari.

Anche per quanto riguarda l'eccezione relativa alla relazione di notifica si evidenzia che la stessa andrebbe eventualmente compilata a mano qualora la stessa avvenisse a mani da parte dell'Uff. Giud. o di altro messo abilitato. Qualora la stessa invece avvenga, come nel caso, a mezzo posta, è ovvio che la copia ricevuta dal destinatario è completata dalla relativa busta con le indicazioni su di essa apposte e non già da una completa relazione di notifica sulla copia che resta chiusa nella busta stessa.

La violazione è stata correttamente rilevata ed irrogata come risulta dal verbale e dai chiarimenti portati in causa dalla P.M con la difesa in atti. La violazione è stata correttamente rilevata ed irrogata come risulta dal verbale e dai chiarimenti portati in causa dalla P.M con la difesa in atti.

Anche la mancanza del numero dell'apparecchio non ha alcun rilievo perché non incide sull'efficienza dello stesso, né la parte ricorrente del resto ha chiesto la verifica dello strumento. Il rilievo con auto civili è consentito.

Anche la mancanza della matricola dello strumento infatti non rileva, una volta che si è stabilito che l'attestazione a verbale della sua preventiva verifica fa fede, senza necessità di verifiche periodiche, pur poi fatte.

Il luogo dell'infrazione e soprattutto la sottoposizione dello stesso a limite di velocità è attestata dal verbale. E' in re ipsa perché il verbale attesta infatti che la rilevazione è stata fatta in zona sottoposta a limite di velocità. Che non vi fossero agenti è presunto (e sicuramente non veritiero ovvero non dimostrato); ed anche tale onere della prova incombe al ricorrente.

Da ultimo, rileggendo il ricorso, si aggiunge ed anzi si precisa e ribadisce:

- che la contestazione in esame è consentita alla PM opposta
- che nel verbale è indicato il rispetto dell'art. 142 comma 6 bis cds e la relativa attestazione fa fede fino a querela di falso.

In particolare contro le violazioni ex art. 142 cds (velocità), pur tenendo conto della recente circolare del Ministro On.le Maroni, che chiarisce l'applicazione della legge in vigore, ma non muta (né potrebbe farlo) la stessa, in forza della sentenza Cass. S.U. 17355/09 i verbali fanno fede fino a querela di falso in ordine (anche) al rispetto dell'art. 142 comma 6 bis cds (visibilità e segnalazione delle postazioni).

Pertanto non è ammessa la prova contro il fatto che le postazioni fossero appunto segnalate e visibili, né ovviamente a maggior ragione può valere la mera dichiarazione del ricorrente, ovvero elementi tratti dalla rilevazione di altri accertamenti. Del resto le attestazioni a verbale fanno prova fino a querela di falso.

Quanto alla distanza della postazione dal cartello inferiore a 400 metri, se del caso, non ha rilievo, posto che la sentenza Cass. 11131/09 si riferisce intanto ad una mera circolare e non ad una legge, in ogni caso superata da una successiva circolare (avente identico valore) del 21.4.09 n. 29611 che rende indicativa la distanza fra il cartello e la postazione. Il ricorso pertanto va rigettato.

Dalla conoscenza (e da una verifica) dei luoghi nonché dalle attestazioni a verbale, la segnaletica può e deve essere ritenuta adeguata. La violazione è stata correttamente rilevata ed irrogata come risulta dal verbale e dalle attestazioni della P.M. Né il gdp ritiene incumbenti a parte convenuta tutti gli oneri probatori, essendo invece onere della parte ricorrente dimostrare che la pattuglia non era collocata e segnalata nei dovuti modi. E tale non è quanto dichiarato a vista da molti ricorrenti, anche perché il fatto che la pattuglia debba essere visibile significa sì che non debba essere celata (ad esempio dietro una siepe) ma nel contempo significa anche che una pattuglia per essere visibile non deve essere anche concretamente vista dal ricorrente, né che debba essere posizionata in grande evidenza, ben potendo essere considerata visibile anche solo da un pedone o ciclista in transito, mentre può restare (comprensibilmente, anche per evitare il malcostume del lampeggio dei veicoli procedenti in senso contrario) non in eclatante vista da parte di un veicolo in transito, fra l'altro veloce. Visibile significa potenzialmente visionabile e non già concretamente "vista" dal ricorrente. Inoltre la violazione sussiste a prescindere dalla – ricordata - ostentata visibilità della postazione.

La notifica è regolare perché è semmai l'appalto delle rilevazioni che non è ammesso (ovvero talvolta si è rivelato illecito) ma non già la notifica che può essere delegata od appaltata il relativo servizio.

Il ricorso perciò, ripetesi, va rigettato.

Non di meno (nonostante eventuali contrastanti dichiarazioni agli atti della parte ricorrente, apparentemente confessorie, in realtà dichiaratamente ed espressamente effettuate – pur a rischio – vuoi sperando nell'accoglimento pieno vuoi al solo al fine di evitare l'ulteriore sanzione di cui agli artt. 126 bis cds) in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005 ed in conformità del nuovo art. 126 bis cds, in assenza della contestazione immediata ex Corte Cost. cit. ed ora espressamente ex art. 126 bis cds, non può essere disposta la decurtazione dei punti e la sospensione della patente, mancando a verbale la materiale sicura identificazione del soggetto autore della violazione, né la eventuale (nel caso) sospensione della patente; ciò nonostante quanto eventualmente dichiarato prima o dopo il ricorso (magari anche solo appunto per evitare la sanzione maggiore) ovvero prima alla stessa PM o in udienza (con conseguente ammissione indiretta di essere stato il ricorrente o chi per esso alla guida del veicolo) poi quanto meno revocata e revocabile in almeno parziale dubbio proprio per la mancata contestazione immediata. Ma dalla presenza o meno della parte ricorrente o chi per esso alla guida del veicolo (ammessa o meno) resta il fatto obiettivo che la mancata contestazione immediata non ha consentito l'identificazione del soggetto conducente del veicolo, con relativo dubbio sulla sua

qualificazione ed impossibilità di decurtazione dei punti (ed eventuale sospensione della patente) se non altro per equità. Inoltre può ritenersi fin d'ora giustificata la mancata comunicazione ex art. 126 bis CdS (circa il nome del conducente al momento della rilevata infrazione, nonostante quanto dichiarato in ricorso) ai fini della non applicazione della sanzione supplementare di 370,00 euro di cui all'art. 180 CdS ovvero di quella di 250,00 euro ex art. 126 bis (novellato), se non altro per il tempo decorso dalla rilevata infrazione alla sua contestazione, che rende per sé credibile, e quindi appunto giustificata, l'impossibilità di effettuare la predetta comunicazione. Del resto, sia per le aziende ma anche per le famiglie, risulta comunque difficile se non impossibile (per l'uso molteplice, da parte di più persone) ricostruire a posteriori – appunto a distanza di tempo - chi sia stato il conducente dell'auto al momento della rilevata infrazione e, pertanto, ulteriormente giustificata la citata mancata positiva comunicazione ex art. 126 bis CdS.

Inoltre le considerazioni svolte dalla parte ricorrente (per chi è stato fermato e quindi ha ricevuto la contestazione immediata oppure, nonostante la mancata contestazione immediata) ha dichiarato di essere stato alla guida, possono indurre il gdp, se non appunto ad accogliere il ricorso, quanto meno ad omettere anche per equità l'applicazione della sanzione della decurtazione dei punti dalla patente di guida della ricorrente e nell'ipotesi di cui al comma 9 dell'art. 142 cds (piuttosto che il comma 8) la eventuale non ulteriore sospensione della patente di guida, nonché ulteriormente, nel caso di cui al comma 9 cit. e solo però qualora sia mancata la contestazione immediata, con mancata identificazione del conducente, pure la stessa decurtazione dei punti.

E ciò non è impedito dalla modifica del C.d.S. di cui all'art. 204 bis entrato in vigore con il D.L. 151/03 come convertito con la L. 214/03 (laddove prevede che il giudice di pace, nel caso di rigetto del ricorso, non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie e la decurtazione dei punti) in quanto, dalla lettera della legge, resta impedita appunto in primo luogo la “esclusione” della sanzione accessoria della sospensione della patente ma non già – almeno letteralmente - la sua eventuale “riduzione”.

E la stessa considerazione può essere svolta anche per la sanzione della decurtazione dei punti; la natura della stessa del resto rimane dubbia, essendo incerto se essa sia una sanzione accessoria ovvero una sanzione autonoma e principale, propendendo questo giudice per la prima ipotesi.

In ogni caso – come è già stato evidenziato - il caso è per lo meno dubbio, posto che le motivazioni addotte dalla parte ricorrente sono tali, se non da consentire di accogliere il ricorso, per lo meno da farlo considerare al fine della determinazione delle sanzioni accessorie.

Inoltre sul tema in trattazione appare quanto mai auspicabile un nuovo intervento del legislatore, ovvero della Consulta, per chiarire la portata e l'effettivo ambito di applicabilità delle citate norme del C.d.S., in particolare dell'art. 204 bis per i profili sopra descritti.

Ciò consente frattanto ad avviso del giudicante un'attenuazione degli effetti accessori pur nel caso di conferma dell'atto impugnato, laddove detta conferma sia frutto di una residuale valutazione dubbia.

Inoltre sempre la norma in esame (l'art. 204 bis CdS) presenta profili, se non di illegittimità costituzionale, quanto meno di tecnica legislativa assolutamente impropria, siccome impone al giudicante non già un principio da applicare bensì un comportamento specifico da tenere, anzi addirittura la stessa concreta decisione che deve adottare, con conseguente concreto rischio di inevitabile conflitto fra le competenze delle autorità legislative e giurisdizionali.

Infatti la considerazione che al rigetto del ricorso deve necessariamente seguire la sanzione accessoria nella sua interezza e della decurtazione dei punti sarà semmai compito dei massimi organi giurisdizionali (Cassazione e Consulta) ma non già del legislatore, il quale dovrebbe limitarsi a fissare dei principi con le relative sanzioni principali ed accessorie, senza entrare - ripetersi - nel merito del comportamento (se non addirittura nel dettaglio delle decisioni) che il giudicante deve adottare, imponendogli un comportamento specifico piuttosto che un altro. Dovrebbe spettare infatti al pur onorario giudicante, e non al legislatore, stabilire se la pena accessoria, pur non escludibile, sia o meno riducibile. Dovrebbe spettare inoltre al giudicante e non al legislatore stabilire se, pur nel caso di rigetto del ricorso, in casi invero quanto meno incerti, per mitigare gli effetti dell'accertata e sussistente (ma almeno dubbia) contestazione, possano essere ridotte od addirittura omesse le varie sanzioni accessorie e la stessa decurtazione dei punti. Ancora, anche prescindendo dalla forzatura di tecnica legislativa sopra accennata, per la stessa norma (art. 204 bis) insieme al principio enunciato (non possibilità di esclusione delle sanzioni accessorie) resta poi ed ancor prima del tutto assolutamente impregiudicato per lo stesso (non chiaro) legislatore in ogni caso "il principio del libero convincimento" del giudice, con conseguente effettiva possibilità di intervenire - appunto specie in casi incerti e dubbi come quello in esame - quanto meno sulle sanzioni accessorie, pur nel caso di rigetto del ricorso.

Conseguentemente, se non altro ovvero anche in forza di tale principio del "libero convincimento", non risulta (e non può essere) impedito di effettuare la riduzione (specie della sospensione della patente) o persino l'azzeramento delle varie sanzioni accessorie e della stessa decurtazione dei punti, al fine di mitigare gli effetti dell'accertata e sussistente (ma non di meno dubbia ex art. 4 L. 689/81) violazione: ciò però solo nelle ipotesi del comma 8 ed anche in quelle di cui al comma 9, peraltro laddove in tal caso non vi sia stata la contestazione immediata.

Pertanto, anche a tal titolo può ritenersi, se non raggiunta la piena prova della esimente della violazione ai fini dell'accoglimento del ricorso, quanto meno sussistente un motivo per l'annullamento della decurtazione dei punti (nell'ipotesi di cui al comma 8 nonché in quella del comma 9 però in tal caso solo per coloro che non sono stati fermati e non gli è stata contestata immediatamente la violazione). In sostanza le motivazioni esposte dall'opponente nel ricorso non possono essere ritenute sufficienti per l'annullamento del verbale impugnato e rilevanti ai fini della non irrogazione della sanzione, bensì solo per l'attenuazione degli effetti attraverso l'annullamento della decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Risulta perciò allo stato ragionevole rigettare il ricorso stesso e confermare conseguentemente il verbale di contestazione impugnato, ma con le limitazioni sopra descritte e motivate, nonché sancite nel dispositivo.

Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria si provvede alla conferma nella misura di cui al dispositivo. Spese compensate.

Non di meno risulta possibile (anche perché l'art. 204 bis cds non consente la non comminazione della sospensione della patente di guida nel caso di rigetto del ricorso, ma non impedisce la riduzione del relativo e di confermare perciò solo il periodo già eventualmente scontato la stessa sospensione della patente con esclusione anche delle altre sanzioni accessorie come la inibizione notturna alla guida e la descritta decurtazione dei punti. Per gli altri motivi si è già ampiamente detto. Il ricorso pertanto va rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Il GIUDICE DI PACE di Montecchio Emilia , visto l'art. 23 – 3 - 4 L.689/81, sulle conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando

RIGETTA

l'opposizione proposta da XXXXXXXXX avverso verbale n. 100746X/09 del 10.6.09 della P.M. della Val D'Enza

CONFERMA

il suddetto atto opposto. Spese compensate. Determina la sanzione in euro 155,00.

Ex Corte Cost. 27/05 ed art. 126 bis cds esclude la decurtazione dei punti dalla patente della parte ricorrente per l'omessa immediata contestazione. Ritenendo inoltre fin d'ora giustificata la mancata comunicazione del nominativo ex art. 126 bis cds, esclude anche, anticipatamente per economia processuale, l'applicazione di ogni sanzione ex artt. 126 bis e/o 180 cds .

Ex art. 204 bis CdS annulla e quindi non applica la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida del ricorrente.

Montecchio Emilia 18.5.10

IL GIUDICE DI PACE

Dr. A. Carbognani

Il Cancelliere B3

Dott.ssa Maria Antonia Ferrulli

Depositato in Cancelleria il _____

Il Cancelliere B3

Dott.ssa Maria Antonia Ferrulli